



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Atto del Presidente

N° 36

Del 09/04/2024

OGGETTO: Ricorso per Cassazione proposto dai signori A.S. e C.S. avverso la sentenza n. 1795 del 23.02.2024 del Consiglio di Stato. Autorizzazione al Presidente della Comunità della Val di Non a resistere in giudizio ed affidamento all'Avvocatura Generale dello Stato della rappresentanza legale e della difesa degli interessi della Comunità della Val di Non.

L'anno duemilaventiquattro, addì nove del mese di aprile alle ore 9:15 nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

Il Signor Slaifer Ziller Martin, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario dott. Guazzeroni Marco.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Premesso che:

- in data 30.07.2013 i sig.ri A.S. e C.S. presentavano alla Comunità della Val di Non domanda di contributo per intervento su abitazione principale ai sensi della L.P. 15.05.2013 n. 9 (*"Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente"*) e relativi Criteri attuativi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio per le Politiche sociali ed abitative n. 474/EDIL di data 24.04.2014 i sig.ri A.S. e C.S. venivano ammessi in via definitiva ad agevolazione finanziaria per intervento di risanamento della prima casa di abitazione consistente in un contributo in conto capitale di Euro 50.213,15 a fronte di una spesa ammessa a contributo pari a Euro 99.953,00;
- gli interessati procedevano quindi a depositare, nei termini previsti dalla normativa provinciale di riferimento, dapprima la documentazione di inizio lavori, con richiesta di erogazione della prima rata di contributo, poi la richiesta di erogazione della seconda rata in data 03.10.2014 e, una volta terminati i lavori, in data 11.12.2015 depositavano la documentazione per l'erogazione del saldo del contributo concesso;
- con nota prot. n. 6760/23.2/EDIL di data 28.07.2016 il Responsabile del Servizio per le Politiche sociali ed abitative comunicava l'avvio della procedura di revoca del contributo concesso e, con successiva nota prot. n. 442/23.2/EDIL di data 17.01.2017, il Responsabile comunicava che con propria determinazione n. 1073/EDIL di data 30.12.2016 si era provveduto alla definitiva revoca del contributo assegnato, per le motivazioni ampiamente documentate ed esaustivamente riportate nel sopra menzionato provvedimento di revoca.

Rilevato come, avverso il suddetto provvedimento di revoca del contributo, i sig.ri A.S. e C.S. hanno presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento *"per l'annullamento della determinazione del Responsabile del Servizio Politiche sociali ed abitative della Comunità della Val di Non n. 1073/EDIL d.d. 30.12.2016 di revoca di agevolazione finanziaria per intervento di risanamento della prima casa di abitazione"*.

Evidenziato come l'Amministrazione della Comunità della Val di Non, con propria precedente deliberazione n. 49 di data 19.04.2017, ha deciso di costituirsi in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, chiedendo il rigetto del ricorso ed esplicando la propria difesa con successiva memoria difensiva di data 25.05.2018.

Accertato che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza n. 162/2018 di data 09.07.2018, ha rigettato il ricorso presentato dai sig.ri A.S. e C.S.

Ricordato come, con nota prot. n. CT DV 247/2017 di data 26.11.2018, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ha comunicato che i sig.ri A.S. e C.S. hanno presentato, in data 23.11.2018, ricorso al Consiglio di Stato per riformare la suddetta sentenza n. 162/2018, con ogni conseguente effetto.

Vista la nota di data 26.02.2024, assunta al protocollo dell'Ente sub n. 2006, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ha trasmesso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1795/2024 con la quale è stato respinto il ricorso in parola.

Vista la successiva nota di data 03.04.2024, assunta al protocollo dell'Ente sub n. 3268, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ha trasmesso il ricorso per Cassazione presentato dai Sigg. A.S e C.S. avverso la sentenza n. 1795/2024 e notificato all'Avvocatura Generale dello Stato in data 22.03.2024.

Preso atto che, con la nota sopra richiamata, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ha, altresì, chiesto di conoscere l'eventuale intenzione dell'Amministrazione della Comunità della Val di Non di costituirsi nel giudizio di cassazione con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Ritenuto di dover resistere in giudizio al fine di ribadire le ragioni dell'Amministrazione della Comunità della Val di Non, affidando il relativo incarico all'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma.

Evidenziato come la Comunità della Val di Non non disponga, nell'ambito della propria dotazione organica, di personale abilitato all'esercizio della professione legale.

Verificato, di conseguenza, come si renda necessario ricorrere esternamente per lo svolgimento dell'incarico di difesa legale nei confronti del ricorso giurisdizionale in oggetto.

Visto l'art. 41 del D.P.R. 01.02.1973 n. 49, come sostituito dall'art. 1 del D. lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

Preso atto che rimane a carico della Comunità della Val di Non il pagamento delle spese relative agli atti processuali da compiere e da richiedere nell'interesse della Comunità medesima – in conformità a quanto disposto dall'art.8, comma1, del D.P.R.30.05.2002 n.115 – che, in relazione alla vertenza in oggetto, sono stimate in euro 300,00.=, rinviando ad un successivo provvedimento l'impegno per un'eventuale integrazione di spesa che si dovesse rendere necessaria.

Considerato che, in relazione all'importo sopra specificato, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico in questione ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm.

Sottolineato come l'affidamento dell'incarico in oggetto risulti rispondente alla costante giurisprudenza della Corte dei Conti in materia (si veda, ex multis, Corte dei Conti, Sez. I, 18.06.1994 n. 7 e 07.03.1994 n. 56; Corte dei Conti, Sezioni riunite, 12.06.1998 n. 27; Corte dei Conti, Sez. II, 22.04.2002 n. 137, Corte dei Conti, Sez. I, n. 145/2009), sussistendo nel caso di specie le condizioni espressamente richieste dal giudice contabile, e segnatamente:

- la rispondenza dell'incarico agli obiettivi della Amministrazione conferente;
- l'impossibilità per l'Amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- la temporaneità dell'incarico;
- la proporzione tra i compensi erogati all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione conferente.

Dato atto che la spesa derivante dall'adozione della presente proposta di provvedimento, che in via presuntiva si può quantificare in complessivi euro 300,00.=, comprensivi di ogni onere e spesa, trova copertura al capitolo 1244/0 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026, il quale presenta sufficiente ed adeguata disponibilità.

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento.

Acquisiti sulla presente proposta di provvedimento i pareri favorevoli espressi:

- dal responsabile del Servizio politiche sociali ed abitative sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Vista la L.P.16.06.2006 n. 3 e ss. mm.

Visto lo statuto della Comunità della Val di Non;

Visto il Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

DISPONE

1. di **autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il Presidente *pro tempore* della Comunità della Val di Non, sig. Slaifer Ziller Martin, a resistere in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla Corte di Cassazione dai Signori A.S e C.S. avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1795 di data 23.02.2024 nei confronti della Comunità della Val di Non;
2. di **incaricare** l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma della rappresentanza legale e della difesa degli interessi della Comunità della Val di Non nella controversia di cui al precedente punto 1);
3. di **costituire**, ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.P.R.30.05.2002 n.115, presso l'Avvocatura di Stato un fondo spese pari ad euro 300,00.=, al fine di consentire il pagamento delle spese relative agli atti processuali da compiere e da richiedere in relazione alla vertenza oggetto dell'incarico;
4. di **impegnare** la somma di euro 300,00.= di cui al precedente punto 3. al capitolo 1244/0 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026, il quale presenta sufficiente ed adeguata disponibilità, rinviando ad un successivo provvedimento l'eventuale integrazione di spesa che si dovesse rendere necessaria;
5. di **dare atto** della immediata esecutività del presente provvedimento;
6. di **pubblicare** copia del presente provvedimento all'albo telematico dell'ente;
7. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione al Presidente della Comunità, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente
Martin Slaifer Ziller
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario
Guazzeroni Marco
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Atto del Presidente

OGGETTO: Ricorso per Cassazione proposto dai signori A.S. e C.S. avverso la sentenza n. 1795 del 23.02.2024 del Consiglio di Stato. Autorizzazione al Presidente della Comunità della Val di Non a resistere in giudizio ed affidamento all'Avvocatura Generale dello Stato della rappresentanza legale e della difesa degli interessi della Comunità della Val di Non.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 08/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ivan Zanon

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Atto del Presidente

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

OGGETTO: Ricorso per Cassazione proposto dai signori A.S. e C.S. avverso la sentenza n. 1795 del 23.02.2024 del Consiglio di Stato.
Autorizzazione al Presidente della Comunità della Val di Non a resistere in giudizio ed affidamento all'Avvocatura Generale dello Stato della rappresentanza legale e della difesa degli interessi della Comunità della Val di Non.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Attestazione di copertura finanziaria

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., l'impegno di spesa derivante dal presente atto è stato registrato al capitolo 1244 del Bilancio/del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2024 con numero 398

Note:

Cles, 08/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARA ZILLER

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 09/04/2024

IL SEGRETARIO
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



**COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON**

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)

Atto del Presidente

N. 36 del 09/04/2024

Oggetto: Ricorso per Cassazione proposto dai signori A.S. e C.S. avverso la sentenza n. 1795 del 23.02.2024 del Consiglio di Stato. Autorizzazione al Presidente della Comunità della Val di Non a resistere in giudizio ed affidamento all'Avvocatura Generale dello Stato della rappresentanza legale e della difesa degli interessi della Comunità della Val di Non.

Certificazione di esecutività

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, lì 09/04/2024

Il Segretario generale
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)